COMUNE DI USSEAUX - Prot 0003614 del 06/11/2026 Tit 10 Cl 2 Fasc
ENTE GESTIONE AREE PROTETTE ALPI COZIE - Prot 0004541 del 06/11/2026 Tit 10 Cl 3 Fasc

COMUNE DI USSEAUX
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Via Conte Eugenio Brunetta n. 53 – 10060 USSEAUX (TO)
Tel. 0121/83909 ***www.comune.usseaux.to.it*** ***- e-mail*** ***mailto:usseaux@cert.ruparpiemonte.it***
C.F. 85003450013 – P.I. 04937110015

Prot. N° 0003614 Cat. 10 Classe 2 Usseaux lì, 06/11/2026

ORDINANZA
N. 10 DEL 06/11/2026

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SULLA STRADA COMUNALE BALBOUTET-PIAN DELL'ALPE PER LA STAGIONE INVERNALE 2026-2027

IL SINDACO/RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E VIGILANZA

CONSIDERATO che il tratto di strada comunale da Balboutet (dal bivio per la strada vs. Chiesa S Bartolomeo) sino al bivio con la S.P. 173 del Colle dell'Assietta (loc. Pian dell'Alpe) non è compresa nel servizio di sgombero neve e trattamento antigelivo durante il periodo invernale in quanto è considerata strada d'alta quota, ed inoltre la stessa anche in assenza di nevicate è soggetta a gelo con grave pericolo per la transitabilità dei veicoli ed è priva di segnaletica nonché di barriere stradali di protezione**;**
CONSIDERATO che si sono verificate le prime gelate a causa delle avverse condizioni meteo;
CONSIDERATO l'elevato pericolo di transito su suddetta strada, in caso di sede stradale parzialmente innevata e/o ghiacciata;
DATO ATTO che la stessa dal momento attuale può essere comunque soggetta a gelo (anche in assenza di nevicate), con grave pericolo in caso di transito di autoveicoli e motoveicoli;
CONSIDERATO altresì che la strada di accesso al concentrico della borgata Balboutet da monte (strada vs. Chiesa S Bartolomeo) non è soggetta a sombero neve in quanto non consente un agevole movimentazione degli spazzaneve per la limitata larghezza e impossibilità di manovra;
RITENUTO pertanto al fine della tutela della pubblica incolumità di regolamentare la circolazione invernale su dette strade come di seguito indicato;
VISTI:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 6 comma 4 lett. e) del D.Lgs 30 aprile 1992 n.285, Nuovo Codice della Strada, come modificato dall'art.1. comma 1 della Legge 29 luglio 2010, n.120;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico
- la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. RU/1580-16/01/2013 sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve;
- la legge 267/2000;
- il regolamento dell'organizzazione degli uffici comunali
- la L.R 32/1982

O R D I N A

1. **La chiusura al transito veicolare del tratto della strada Comunale da Balboutet (bivio per la strada vs. Chiesa S Bartolomeo) sino al bivio con la S.P. 173 del Colle dell'Assietta (loc. Pian dell'Alpe), dalla data odierna e fino a revoca della presente.**
2. **La chiusura al transito veicolare della strada di accesso al concentrico della borgata Balboutet da monte (strada vs. Chiesa S Bartolomeo) per le ragioni su esposte (non soggetta a sgombero della neve) dalla data odierna e fino a revoca della presente**.

DISPONE

Che la regolamentazione si avvale delle deroghe previste all'art. 11 comma 4 della L.R 32/1982:

a) residenti, conduttori di aziende agricole, proprietari o gestori di fondi agricoli e forestali non accessibili da strade aperte al pubblico,
b) i mezzi motorizzati dei soggetti incaricati ad esercitare operazioni di controllo faunistico, a norma dell' articolo 20 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria), e i mezzi motorizzati dei soggetti autorizzati al prelievo venatorio del cinghiale (Sus scrofa), limitatamente ai giorni durante i quali si esercitano tali attività);

Sono fatte salve ai divieti di transito le deroghe previste all'art. 11 comma 6 della L.R. 32/1982:

a) i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, nella sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale antincendio, di pubblica sicurezza, nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico e per motivati scopi professionali o impiegati dai proprietari, possessori o conduttori per il raggiungimento dei fondi serviti.

La presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e venga pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune come per legge e resa nota mediante avviso sul sito internet del Comune di Usseaux;
Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza tutti i funzionari ed agenti di cui all'art. 12 del D.L.gs n. 285/92.

AVVERTE

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 il Responsabile del Procedimento è il Sindaco Cristina CAPPELLETTI.
Ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 07.08.1990 n. 241, che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici (DPR 24.11.1971 n°1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 06.12.1971 n°1034).

IL SINDACO/RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E VGILANZA
Cristina CAPPELLETTI
[Firmato digitalmente]